



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 324/2019

Approvato con risoluzione no.1967 del 2 dicembre 2019

Determinazione del moltiplicatore d'imposta per l'anno 2020

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio il Municipio sottopone per esame e approvazione la proposta di determinazione del moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2020.

L'articolo 162 cpv. 1 LOC prevede che il moltiplicatore sia arrotondato all'unità intera.

E' data la facoltà alla Commissione della gestione, rispettivamente a singoli consiglieri comunali, di proporre, in sede di esame del messaggio municipale, una proposta alternativa di moltiplicatore (controproposta, emendamento) rispetto a quella municipale, secondo i disposti dell'art. 162 cpv. 3 e art. 38 cpv. 2 LOC.

Criteri per la fissazione del moltiplicatore d'imposta

L'art. 162a cpv. 1 LOC ribadisce che nella determinazione del moltiplicatore d'imposta il Municipio e il Consiglio comunale devono tener conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv 1 LOC, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5 LOC.

Il Consiglio di Stato, nel messaggio 6498 accompagnante la proposta di approvazione del decreto urgente che aveva fissato le norme transitorie per la determinazione del moltiplicatore d'imposta, aveva espresso le seguenti considerazioni:

"Si richiama pertanto innanzitutto il principio generale dell'equilibrio finanziario (art. 151 cpv. 1 LOC), cui tutti i Comuni debbono tendere nella gestione finanziaria comunale. Il medesimo è ulteriormente precisato dall'art. 2 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni (RgfLOC), dove si rileva che il conto di gestione corrente dev'essere pareggiato a medio termine. Risulta infatti importante che il moltiplicatore non venga legato automaticamente alla copertura del fabbisogno di preventivo, ma rimanga un vero e proprio "moltiplicatore politico", che tenga in considerazione anche una certa stabilità dell'imposizione fiscale. Il tutto ruota in definitiva attorno alla presenza di capitale proprio, che permette di assorbire eventuali disavanzi: e ciò in relazione al fatto che il fabbisogno di preventivo, così come il gettito d'imposta cantonale base del Comune stimato in tale occasione, possono divergere anche in modo sostanziale da quanto risulterà poi a consuntivo.

In questo senso, la LOC fornisce già gli estremi del concetto di equilibrio a medio termine, nella misura in cui il capitale proprio non può superare l'importo di un gettito di imposta cantonale base (art. 169 cpv. 2 LOC), rispettivamente non può essere negativo (eccedenza passiva) per più di 4 anni (art. 158 cpv. 5 LOC). Entro questi estremi è lasciato peraltro al Comune un ampio margine nella fissazione della pressione fiscale, che verrà quindi fatta dipendere da argomentazioni di politica finanziaria (livello di spesa, programma di investimenti, presenza di riserve-capitale proprio, attrattività fiscale, ecc.)".

Fabbisogno e valutazione gettito di imposta

Il preventivo 2020 prevede un fabbisogno da prelevare a mezzo imposta di CHF 4'214'263.50.

CALCOLO MOLTIPLICATORE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2020

Fabbisogno a preventivo 2020	4'214'263.50	
./.	imposta personale anno 2018	-21'335.90
./.	imposta immobiliare PF + PG anno 2018	-293'092.40
Fabbisogno netto	3'899'835.20	

Gettito d'imposta cantonale base (2016), stabilito dalla S.E.L.	4'137'382.00	
+	Contributo di livellamento 2016	406'947.00
./.	imposte alla fonte 2016	-69'410.00
./.	art. 99 LT 2016	-5'018.00
Totale	4'469'901.00	

Persone fisiche 2016 emesse	3'867'128.00
Persone fisiche 2016 valutate	374'484.00
Persone giuridiche 2016 emesse	171'192.00
Persone giuridiche 2016 valutate	24'717.00
Differenza ricalcolo gettito 2015	32'380.00
Gettito d'imposta cantonale base	4'469'901.00

Calcolo moltiplicatore:

(Formula: Fabbisogno comunale netto x 100 : Gettito cantonale base)

$$\frac{3'899'835.20}{4'469'901.00} \times 100 = \boxed{87.25 \%}$$

Riproponiamo di mantenere il tasso al 75% anche per il 2020.

Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002; modifica

(del 14 febbraio 2012)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 7 settembre 2011 n. 6527 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 11 gennaio 2012 n. 6527 R1 della Commissione della legislazione,

decreta:

I.

La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

Art. 13 cpv.1 lett. c)

¹L'assemblea in seduta pubblica:

c) approva il preventivo del comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore d'imposta ai sensi degli articoli 162 e 162a;

Art. 38 cpv. 2

²È possibile presentare proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante.

Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del consiglio comunale incaricata dell'esame del messaggio municipale, se condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante.

Negli altri casi, l'oggetto deve essere rinviato al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi.

E riservato l'art. 162 cpv. 3.

Art. 67 cpv. 1

¹Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo.

Art. 110 cpv. 1 lett. a)

¹Nell'amministrazione del comune il Municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:

a) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge;

Art. 162 ¹Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune; la percentuale va arrotondata all'unità intera.

²L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di regola con l'approvazione del preventivo dell'anno a cui si riferisce, ma al più tardi entro il 31 maggio.

³Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se tale modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione, tenendo conto degli interessi finanziari del comune; le modifiche presentate in seduta da singoli cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5 punti di moltiplicatore rispetto alla proposta iniziale del Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto.

⁴La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.

Criteri di fissazione
del moltiplicatore e
intervento del
Consiglio di Stato

⁵Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente; è riservato l'art. 162a cpv. 2.

Art. 162a (nuovo) ¹Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5.

²In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può modificare d'ufficio il moltiplicatore se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del comune, in particolare quando non sono più rispettate le condizioni dell'art. 158 cpv. 5.

II.

La Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 è così modificata:

Art. 7 Il regolamento stabilisce le modalità per la determinazione degli elementi di computo necessari all'applicazione della presente legge.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, le presenti modifiche di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Bellinzona, 14 febbraio 2012

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: G. Guidicelli

Il Segretario: R. Schnyder

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto III delle modifiche di legge che precedono,

ordina:

Le modifiche 14 febbraio 2012 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore il 20 aprile 2012.

Bellinzona, 18 aprile 2012

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: M. Borradori

Il Cancelliere: G. Gianella

Fatte queste premesse vi invitiamo a voler

risolvere:

1. Il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2020 è fissato al 75%.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Paolo Senn



Il segretario
Roberto Salmina

(Handwritten signature of Paolo Senn and a blue checkmark are present.)

Per esame e rapporto

Commissione			
Gestione	Petizioni	Edilizia	Piano Regolatore